

Art. 38

1. Al Libro I, Titolo I, Capo I, Sezione I, articolo 38, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, terzo comma, le parole «non oltre l'udienza di cui all'articolo 183» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto previsto dall'articolo 171-*bis*»;

Art. 38. Incompetenza.

[I]. L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

[II]. Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.

[III]. L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio **con il decreto previsto dall'articolo 171-*bis* o, nei procedimenti ai quali non si applica l'articolo 171-*bis*, non oltre la prima udienza.**

[IV]. Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.

Diritto intertemporale: la disposizione si applica ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

Commento

La norma anticipa, per il giudice, il termine primo ed ultimo per la rilevazione dell'incompetenza: non più la prima udienza, sibbene il decreto di cui all'art. 171-*bis* c.p.c.

Poiché l'incompetenza deve essere rilevata dal convenuto con la comparsa di costituzione, ne consegue che, una volta pronunciato il decreto ex art. 171-*bis* c.p.c., in quel processo la incompetenza diverrà irrilevante.

Naturalmente, per la rilevazione dell'incompetenza rimane fermo il limite della prima udienza in tutti i processi che iniziano con modalità diverse dal rito ordinario (rito semplificato e riti speciali).

La "rilevazione" della incompetenza non significa che il giudice possa immediatamente rimettere la causa in decisione: ciò potrà avvenire solo alla prima udienza, dopo che le parti avranno avuto modo di prendere posizione sulla questione.

Art. 47

1. Al Libro I, Titolo I, Capo I, Sezione I, articolo 38, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

b) all'articolo 47, quinto comma, la parola «venti» è sostituita dalla seguente: «quaranta»;

Art. 47. Procedimento del regolamento di competenza.

[I]. L'istanza di regolamento di competenza si propone alla Corte di cassazione con ricorso sottoscritto dal procuratore o dalla parte, se questa si è costituita personalmente.

[II]. Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria nel caso previsto nell'articolo 43, comma 2. L'adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.

[III]. La parte che propone l'istanza deve depositare il ricorso, con i documenti necessari, nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione alle altre parti.

[IV]. Il regolamento d'ufficio è richiesto con ordinanza dal giudice.

[V]. Le parti, alle quali è notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei **quaranta** giorni successivi, depositare alla Corte di cassazione scritture difensive e documenti.

Diritto intertemporale: la disposizione si applica ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

Commento

La norma in commento, accogliendo un suggerimento delle commissioni parlamentari, prende atto che il termine di venti giorni, assegnato alle altre parti per depositare le proprie difese, non può coincidere con quello, sempre di venti giorni, assegnato all'istante per depositare il ricorso nel fascicolo informatico. Il termine a difesa viene quindi determinato in quaranta giorni dalla notificazione del ricorso o dalla comunicazione dell'ordinanza con la quale si solleva il regolamento di ufficio.

Art. 50-bis

1. Al Libro I, Titolo I, Capo I, Sezione I, articolo 38, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

c) all'articolo 50-bis, primo comma, il numero 7-bis è abrogato;

Art. 50-bis. Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale.

[I]. Il tribunale giudica in composizione collegiale:

1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;

2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;

3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;

4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;

7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.

Diritto intertemporale: Le disposizioni di cui all'art. 50-bis, comma 1, n. 7-bis) del codice di procedura civile continuano ad applicarsi alle condotte illecite poste in essere precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 12 aprile 2019, n. 31.

Commento

La norma si limita a prendere atto di una dimenticanza, nella quale era incorso il d.lgs. n. 149/2022. Quest'ultimo ha modificato l'art. 50-bis c.p.c., riducendo le fattispecie di decisione collegiale, ma ha lasciato immutata la previsione relativa alla decisione collegiale delle controversie di cui all'art. 140-bis del codice del consumo.

Senonché questa norma era stata (già) abrogata dall'art. 5, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31; la competenza per le azioni di classe è stata attribuita alle sezioni specializzate in materia di impresa, che giudicano sempre in formazione collegiale ai sensi del n. 3 della norma in commento.

Art. 52

1. Al libro primo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

d) all'articolo 52, secondo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse.

Art. 52. Ricusazione del giudice.

[I]. Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

[II]. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

[III]. La ricusazione sospende il processo.

Diritto intertemporale: la disposizione si applica ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

Commento

La norma si limita ad eliminare il riferimento alla cancelleria, che nel processo telematico non integra più le modalità ed il luogo del “deposito”.

Art. 70

1. Al libro primo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

e) all'articolo 70, primo comma, dopo il numero 3) è inserito il seguente:

«3-*bis*) nelle cause in cui devono essere emessi provvedimenti relativi ai figli minori;».

Art. 70. Intervento in causa del pubblico ministero.

[I]. Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d'ufficio:

1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;

2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;

3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone;

3-*bis*) nelle cause in cui devono essere emessi provvedimenti relativi ai figli minori;

[4) nelle cause collettive e nelle cause individuali di lavoro in grado di appello]

5) negli altri casi previsti dalla legge.

[II]. Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge.

[III]. Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.

Diritto intertemporale: la disposizione si applica ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

Commento

La norma generalizza il dovere di intervento del pubblico ministero in tutte le cause nelle quali sono coinvolti figli minori.

Nella previsione originaria del codice, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nelle cause matrimoniali, ivi comprese quelle di separazione, copriva sostanzialmente tutte le fattispecie nella quali erano coinvolti figli minori.

Ma già con la sentenza 25 giugno 1996, n. 214, la Corte costituzionale ebbe a dichiarare l'illegittimità della norma in esame “nella parte in cui non

prescrive l'intervento obbligatorio del p.m. nei giudizi tra genitori naturali che comportino "provvedimenti relativi ai figli".

Data l'equiparazione dei figli maggiorenni handicappati ai figli minori, si dovrebbe intendere che anche in questi casi l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio.

Art. 101

1. Al libro primo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

f) all'articolo 101, secondo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;

Art. 101. Principio del contraddittorio.

[I]. Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.

[II]. Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni. Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito [in cancelleria] di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.

Diritto intertemporale: la disposizione si applica ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

Commento

La norma si limita ad eliminare il riferimento alla cancelleria, che nel processo telematico non integra più le modalità ed il luogo del “deposito”.

Art. 123

1. Al libro primo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

g) all'articolo 123, le parole «dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 193».

Art. 123. Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma **dell'articolo 193**.

Diritto intertemporale: la disposizione si applica ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

Commento

La norma in commento prevede che il giuramento del traduttore abbia luogo con le modalità di cui all'art. 193 c.p.c., e cioè anche in via telematica.

Art. 125

1. Al libro primo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

h) all'articolo 125, primo comma, le parole «Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax.» sono soppresse;

Art. 125. Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte.

[I]. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale.

[II]. La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

[III]. La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.

Diritto intertemporale: la disposizione si applica ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

Commento

La norma elimina l'obbligo dell'indicazione del numero del fax, poiché questa modalità di trasmissione e ricezione è andata in desuetudine.